

- due Consiglieri nominati disgiuntamente (uno) dai Soci Ordinari di derivazione pubblica e (uno) dai Soci Ordinari di derivazione privata;
- un Consigliere nominato dai sostenitori.

Ai sensi dell'art. 12 comma 3 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano in carica almeno tre suoi componenti oltre al Presidente.

Con note rispettivamente del 18 giugno 2015 prot. 253824 e del 23 luglio 2015 prot. 304326 la Regione Veneto-Sezione EE.LL ha comunicato alla Fondazione gli adempimenti previsti dall'art. 18 della L.R. del 21 dicembre 2012 n.47, in relazione alla composizione dell'Organo di Amministrazione in misura non superiore a cinque membri. Con nota, pervenuta in Regione-Sezione EE.LL in data 15 settembre 2015, il Sindaco del Comune di Rovigo, legale rappresentante della Fondazione Rovigo Cultura, ha evidenziato la situazione allo stato attuale di impossibilità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ente dovuta in particolare all'inconferibilità/incompatibilità degli incarichi di Sindaco/Amministratore, così come disciplinati dall'art. 7, c. 2, lett.d) del D.Lgs dell'8 aprile 2013, n.39, nonché dagli orientamenti ANAC (n.76 del 23 settembre 2014, n.128 del 22 dicembre 2014 e n.11 dell'8 aprile 2015) e dall'art. 63 n.1 del D.Lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Per le motivazioni sopra descritte la Fondazione versa oggi in una situazione di irregolarità, in relazione al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, impossibilitato a costituirsi regolarmente in base allo Statuto e alle norme di settore.

La Regione del Veneto, risultando non superabile tale *status*, ha ritenuto necessario procedere all'attivazione dei poteri di controllo e sostitutivi alla stessa attribuiti, tra gli altri, dall'art. 25 comma 1 del C.C. mediante la nomina del Commissario Straordinario conferendo allo stesso, secondo quanto disposto nell'atto deliberativo di nomina (Deliberazione Giunta Regionale n.1525 del 3 novembre 2015), il potere di assicurare, per tutta la durata dell'incarico, il funzionamento della Fondazione e la necessaria continuità della gestione amministrativa della stessa; al Commissario Straordinario competono tutti gli atti di ordinaria amministrazione della Fondazione nonché la predisposizione e l'adozione di apposite modifiche statutarie le cui norme organizzative dovranno assicurare l'operatività e il regolare funzionamento dell'Ente.

Tali modifiche statutarie, una volta formalizzate per atto pubblico notarile, dovranno poi essere approvate con Decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi della Regione del Veneto, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, che attribuirà alle stesse efficacia costitutiva.

Il Commissario ricorda che l'art. 11 dello Statuto tra i poteri del già commissariato Consiglio di Amministrazione, annovera la proposta ai Soci Promotori delle modifiche statutarie. Lo stesso Commissario pertanto ha ritenuto di interessare entrambi i Promotori della presente iniziativa di modifica statutaria. Il Comune di Rovigo ha formulato proprie osservazioni con nota n. 39 del 10 marzo 2016 (protocollo della Fondazione) e la Regione del Veneto ha espresso il proprio parere con nota del Direttore del Dipartimento Cultura del 1 marzo 2016, prot. n. 8285. La Regione del Veneto-Sezione EE.LL.,

Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi, in persona del Direttore pro tempore preposto ha espresso i propri rilievi alla presente modifica statutaria con nota prot. 66530 del 19 febbraio 2016.

Quanto sopra riportato e sancito, il Commissario Straordinario, -----

----- D E C R E T A -----

di approvare ed adottare le modifiche statutarie nel testo che di seguito si riporta: -----

----- STATUTO -----

----- DELLA FONDAZIONE ROVIGO CULTURA -----

ART.1- DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE ROVIGO CULTURA" con sede presso la sede comunale in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II n. 1.

Eventuali sedi operative dislocate in via eccezionale e/o occasionale nel territorio nazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà istituire Delegazioni e Uffici sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La durata della Fondazione è illimitata.

ART.2- SCOPO

La Fondazione, le cui finalità si esplicano nell'ambito della Regione Veneto, ha per scopo primario la gestione del Teatro Sociale, del Museo dei Grandi Fiumi e di sale espositive del Comune di Rovigo, nonché la diffusione della conoscenza e della fruizione delle attività teatrali, della musica, della danza ed in genere di tutte le discipline artistiche, anche come mezzo di promozione culturale tra i cittadini, oltre a diffondere nell'opinione pubblica la conoscenza delle attività museali in prospettiva di un costante aggiornamento del patrimonio culturale, mediante la ideazione di mostre e convegni a carattere non solo locale bensì nazionale ed internazionale.

La Fondazione si propone inoltre di favorire la nascita e lo sviluppo di imprese culturali per la valorizzazione e gestione di strutture teatrali e per l'esercizio delle attività connesse.


La Fondazione svolge altresì un ruolo di ricerca per le istituzioni in possesso di strutture teatrali nella progettazione e costituzione di imprese culturali per assicurare una gestione efficiente e redditizia di tale patrimonio, oltre a favorire una ampia fruizione dei suddetti beni e garantirne una adeguata conservazione.

La Fondazione inoltre persegue finalità di ricerca, documentazione, conservazione, esposizione, divulgazione scientifica, promozione e valorizzazione delle discipline connesse alle civiltà fluviali europee e mediterranee, in un ottica di sviluppo culturale e socio-economico del territorio polesano.

ART.3- ATTIVITA'

La Fondazione non ha fini di lucro.

Essa opera secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità della gestione nel rigoroso rispetto dei vincoli imposti dal bilancio preventivo; il carattere di imprenditorialità è riferito ad attività economiche strumentali e non prevalenti, per le quali sarà tenuta contabilità separata.



Per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali, la Fondazione opera secondo la sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale e può compiere tutte le operazioni finanziarie e commerciali ritenute utili e necessarie al conseguimento dei suoi scopi.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può:
-gestire strutture teatrali e di spettacolo, strutture espositive stipulando convenzioni per l'uso di locali adatti e necessari per l'esercizio della sua attività;

-amministrare e gestire beni a qualunque titolo posseduti;

-programmare, organizzare ed esercitare attività teatrali, musicali, di danza e di spettacolo in generale nonché attività espositive e museali ed a tale scopo essa può quindi:

** promuovere ed organizzare orchestre, compagini corali e compagnie di teatro e di danza;*

** stipulare contratti per l'ingaggio di orchestre, compagini corali, compagnie e singoli artisti;*

** stipulare accordi di produzione di spettacoli e di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati in relazione a tale tipo di attività;*

** promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale/museale nazionale ed internazionale, i relativi addetti e il pubblico;*

** partecipare ad associazioni e fondazioni che abbiano i suoi medesimi scopi, con impegno economico tuttavia non superiore ad una percentuale del proprio fondo di gestione definita dal Consiglio di Amministrazione;*

** costituire, partecipare e promuovere la costituzione di società a totale o prevalente partecipazione pubblica, strumentali al raggiungimento delle proprie finalità, con un impegno economico non superiore ad una percentuale del proprio fondo di gestione definita dal Consiglio di Amministrazione.*

La Fondazione può inoltre:

-fornire servizi amministrativi, tecnico logistici ed organizzativi per manifestazioni di carattere culturale promosse dai soci a da terzi pubblici o privati;

- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione.

ART.4- PATRIMONIO

Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Promotori, dai Soci Ordinari e dai Sostenitori;

- dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati a norma del presente statuto;

- dalle elargizioni fatte da Enti o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

ART. 5- FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ** i redditi del patrimonio;
- ** gli apporti annuali dei Promotori;
- ** gli apporti dei Soci Ordinari e dei Sostenitori;
- ** le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;
- ** i contributi pubblici e privati erogati a qualunque titolo;
- ** gli introiti derivanti dall'attività statutaria.

ART.6- SOCI

Sono SOCI PROMOTORI/FONDATORI il Comune di Rovigo e la Regione del Veneto.

Gli altri soggetti appartenenti alla Fondazione possono acquisire la qualifica di:

a) SOCI ORDINARI.

Possono essere SOCI ORDINARI i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che versano quote annuali e per almeno tre anni al fondo di gestione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Fermo restando il limite minimo di durata triennale, per i soggetti pubblici l'acquisizione della qualifica di Socio Ordinario può essere altresì correlata al trasferimento in capo alla Fondazione di propri beni e/o attività unitamente alle risorse adeguate per la loro gestione.

b) SOSTENITORI.

Possono ottenere la qualifica di SOSTENITORI le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali ovvero mediante una attività volontaria, anche con carattere di professionalità, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali ed immateriali, destinati anche a specifici progetti, secondo i criteri e le modalità stabilite, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza l'ingresso dei Soci Ordinari e dei Sostenitori.

I Soci della Fondazione e i Sostenitori non possono ripetere le somme versate nè rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione.


ART.7- ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dei soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto tra cui rientrano, in via esemplificativa e non esaustiva, i casi di morosità, di inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto e di condotta contraria alle finalità per le quali opera la Fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche l'esclusione opera anche in caso di estinzione, di apertura di procedure di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali.

I Promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

I Soci Ordinari ed i Sostenitori possono recedere dalla Fondazione, con un preavviso di nove mesi per i primi e di tre mesi per gli ultimi, fermo restan-



do l'adempimento delle obbligazioni assunte.

ART.8- ORGANI

Organi della Fondazione sono:

** il Consiglio di Amministrazione;

** il Presidente;

** l'Organo di Revisione Amministrativo/Contabile.

ART.9- REQUISITI DI ONORABILITA' E CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

I componenti degli organi della Fondazione non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 15, comma primo, della Legge 19 marzo 1990 n.55 e devono possedere requisiti di onorabilità di cui all'art.8 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modifiche ed integrazioni e comunque gli stessi devono possedere i requisiti di cui alla normativa vigente in materia.

Sono tra loro reciprocamente incompatibili la carica di componente del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Revisione Amministrativo/Contabile.

Non può assumere la carica di Direttore chi fa parte degli Organi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza dei requisiti di onorabilità e delle cause incompatibilità sopra descritte nei confronti del componente e ne dichiara la decadenza, richiedendo la sua sostituzione al soggetto competente alla nomina.

ART.10- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) membri che devono essere scelti tra persone che abbiano una formazione, una conoscenza ed una competenza specifica nel campo di attività proprio della Fondazione e/o abbiano maturato significative esperienze in enti e/o imprese private e pubbliche nel settore di attività della stessa Fondazione.

Il Presidente è nominato dal Sindaco del Comune di Rovigo.

Un Consigliere, con funzioni di Vice Presidente, è nominato dal Presidente della Giunta Regionale.

Un altro Consigliere è nominato dal Sindaco del Comune di Rovigo.

Un Consigliere è nominato dai Soci Ordinari.

Un Consigliere è nominato dai Sostenitori.

Sia i Soci Ordinari che i Sostenitori possono eventualmente costituirsi in Assemblea il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere di amministrazione decade dalla carica in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione o a cinque sedute dello stesso nel corso dell'anno solare.

La decadenza è pronunciata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione dei fatti all'interessato.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo corrispondente a quello della Amministrazione Comunale di Rovigo e comunque, per la sola amministrazione ordinaria, fino al rinnovo dell'Organo. Possono essere confermati consecutivamente per non più di due mandati.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Presidente attiva immediatamente il procedimento per la loro sostituzione.

I componenti sostituiti restano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita.

Le spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni di Consigliere, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, sono rimborsate dall'Ente solo se debitamente documentate.

ART.11- POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per compiere gli atti che ritiene utili ed opportuni per il perseguimento delle finalità della Fondazione nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dai Soci Promotori.

In particolare:

*** approva il bilancio previsionale ed il bilancio di esercizio;*

*** approva i programmi dell'attività statutaria;*

*** determina per ogni triennio la misura delle quote annuali che i Soci Ordinari devono versare, stabilendo i tempi e le modalità di erogazione delle stesse;*

*** stabilisce, anche annualmente, i criteri e le modalità per il riconoscimento della qualifica di Sostenitore;*

*** nomina e revoca il Direttore della Fondazione, stipulando con lo stesso un contratto individuale a tempo determinato, stabilendone il compenso;*

*** propone ai Soci Promotori le modifiche statutarie, l'estinzione dell'Ente e la devoluzione del patrimonio; i Soci Promotori, entro 60(sessanta) giorni dal ricevimento delle proposte, comunicano all'Ente le proprie determinazioni decorsi i quali le proposte si intendono accolte;*

*** adotta i regolamenti dell'Ente.*

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, ad uno o più dei suoi componenti ed al Direttore, particolari poteri, determinando i limiti della delega; può conferire in via continuativa o temporanea procure a dipendenti ed a soggetti terzi alla Fondazione.

I titolari della delega devono relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento dell'incarico ricevuto.

ART.12- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione con avviso comunicato, anche via fax o, previo consenso del destinatario, mediante messaggio di posta elettronica, almeno tre (3) giorni prima, o ventiquattro ore (24) in caso di urgenza, della seduta.

Il Consiglio può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno la maggioranza dei suoi componenti o l'Organo di Revisione Amministrativo/Contabile lo richiedano per iscritto indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti almeno due (2) suoi componenti, compreso il Presidente, nel caso di composizione a tre, oppure quando siano presenti almeno tre (3) componenti, compreso il Presidente, nel caso la composizione sia superiore a numero tre (3) membri.

Le deliberazioni sono adottate validamente a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale la decisione assunta con il voto del Presidente.

Per le deliberazioni concernenti la proposta di modifiche statutarie e di estinzione dell'Ente è richiesta la maggioranza qualificata di tre quarti dei consiglieri assegnati.



ART.13- IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

*** convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; svolge compiti d'impulso e di coordinamento dell'attività del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'esecuzione delle deliberazioni;*

*** nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, che non consentono la immediata convocazione del Consiglio di Amministrazione, può assumere, con immediata efficacia nei confronti dei terzi, ogni determinazione che si renda indifferibile nell'interesse della Fondazione, salvo ratifica del Consiglio nella prima riunione utile;*

*** esercita le attribuzioni che gli sono state demandate dal Consiglio di Amministrazione e dalle norme regolamentari, assicurandone l'attuazione. Il Vice Presidente esercita le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento del primo.*

ART.13 BIS- IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario scelto tra persone che si siano particolarmente distinte in ambito culturale. Il Presidente Onorario non ha potere di voto, non ha responsabilità di gestione, non rappresenta giuridicamente la Fondazione nei confronti di terzi e non ha poteri di firma; egli partecipa in forma rappresentativa per conto della Fondazione a manifestazioni pubbliche in assenza del Presidente.

ART.14- L'ORGANO DI REVISIONE

Il controllo amministrativo/contabile della Fondazione è affidato ad un professionista iscritto all'Albo dei Commercialisti o dei Revisori Contabili. L'Organo di Revisione è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

All'attività dell'Organo di Revisione si applicano -in quanto compatibili- anche le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle società di capitali previste dal codice civile nonché le disposizioni -compatibili- di cui al D.lgs. 267/2000 nella parte in cui regolano i compiti e le funzioni del Revisore nei confronti dell'Ente locale.

L'Organo di Revisione deve presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione, anche in forma sintetica, ogni quattro mesi, in merito all'andamento amministrativo e contabile della Fondazione.

Il Revisore può partecipare, a sua richiesta o a richiesta del Presidente della Fondazione, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Deve invece presenziare alle sedute di approvazione dei Bilanci e alle sedute in cui si trattino questioni finanziarie e contabili.

L'Organo di Revisione dura in carica tre anni e può essere riconfermato; può essere revocato per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato.

ART.15- IL DIRETTORE

Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione per la durata corrispondente al suo mandato elettivo, con rapporto a tempo determinato, ed è scelto, con selezione opportunamente pubblicizzata, tra persone dotate di competenza professionale nei settori di attività della

Fondazione, di comprovata esperienza e di capacità gestionale. Ha la responsabilità gestionale della Fondazione. Cura l'esecuzione del deliberato del Consiglio di Amministrazione, a cui partecipa esprimendo il proprio parere sugli argomenti in discussione e di cui redige il verbale personalmente o tramite suo collaboratore. Sovrintende alla elaborazione tecnica degli atti dell'Ente e predispose il Piano Previsionale ed il Bilancio sia di Previsione che Consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Dirige gli uffici della Fondazione e ne determina gli assetti organizzativi e funzionali previo nulla-osta del Consiglio di Amministrazione.

Sottoscrive i contratti di collaborazione esterna, di forniture e di servizi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

ART.16- L'ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI E DEI SOSTENITORI

I Soci Ordinari ed i Sostenitori possono costituirsi in Assemblea.

L'Assemblea può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine alle iniziative culturali della Fondazione ed ha il potere, in forma disgiunta, di nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione spettante a ciascuna compagine.

Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART.17- BILANCIO E UTILI

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Bilancio di esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, ove applicabili tenuto conto delle peculiarità della Fondazione.

Il Bilancio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dal termine dell'esercizio.

L'eventuale eccedenza di gestione è totalmente destinata alla Fondazione e alla sua attività.

Durante la vita della Fondazione è fatto divieto di procedere alla distribuzione di utili o altre utilità patrimoniali nonché di restituire gli apporti patrimoniali ai soggetti conferenti.

Entro il trenta (30) ottobre di ogni anno deve essere redatto il Piano Previsionale ed il Bilancio Preventivo dell'esercizio successivo.

Il Piano Previsionale ed il Bilancio Preventivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il trenta (30) dicembre dell'anno precedente; la loro attuazione è verificata, di norma quadrimestralmente, dal Consiglio di Amministrazione e dall'Organo di Revisione.

ART.18- DEVOLUZIONE

Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione potranno essere devoluti ad Enti che svolgano attività similari ed a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt.30 e 31 del c.c.

ART.19- NORMA TRANSITORIA

In via di prima applicazione l'Organo di revisione risulta composto da tre (3) membri, al fine di salvaguardare ogni procedura attivata dalle Amministrazioni competenti e la disciplina di cui all'art. 14 del presente Statu-



to troverà applicazione a decorrere dal mandato successivo all'approvazione del presente statuto.

ART.20- RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e successive modifiche ed integrazioni."

Prendendo atto delle nuove norme di nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, il Commissario Straordinario esprime la sua completa disponibilità alla nomina di un nuovo Consiglio, rendendo il suo mandato non appena lo stesso si sarà insediato così come peraltro previsto dalla delibera di Giunta Regionale n.1525/2015.

Il comparente da atto di aver ricevuto copia e preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ed esprime il suo consenso al predetto trattamento e alle conseguenti possibili comunicazioni e/o diffusioni ex D.Lgs.196/03.-

Null'altro essendovi da deliberare, il Commissario dichiara terminata la seduta essendo le ore undici (11,00). -----

Richiesto io Notaio ho redatto il presente decreto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a penna di mia mano, da me letto al comparente il quale, a mia interpellanza, lo ha dichiarato conforme alla verità ed approvato.

Occupava nove pagine intere e fin qui della pagina dieci di fogli tre. -----

F.to: Bacchiega Enzo -----

" Pietro Castellani Notaio (L.S.) -----

io sottoscritto Dott. PIETRO CASTELLANI Notaio in
Rovigo, attesto che la presente copia, data su fogli 3
è conforme all'originale che si trova conservato nei miei
atti. Copia rilasciata previa collazione per la "FONDAZIONE
ROVIGO CULTURA" sede Rovigo, Piazza Vittorio
EMANUELE II° N.1.

Rovigo, li 18 Aprile 2016

